



A.S.SO.D. -onlus



**OPUSCOLO PER SOSTENERE
IL QUESTIONARIO D'INGRESSO
PROGETTO SERVIZIO CIVILE – FOCO
BANDO ORDINARIO 2018**

*SELEZIONE PREVISTA PER IL PERIODO 05-13 NOVEMBRE 2018.
CONSULTA IL CALENDARIO PUBBLICATO SUL SITO www.coopfoco.org*

STORIA - DAL SERVIZIO CIVILE OBBLIGATORIO AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

La storia del Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienza di cui è il naturale erede in un rapporto di continuità che non lascia né vuoti né rimpianti.

Nel 1972 - sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza e del gran numero di giovani disposti ad affrontare il carcere pur di non prestare un servizio armato - il governo approvò la legge n. 772 *"Norme in materia di obiezione di coscienza"*, che sanciva il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituiva il servizio civile sostitutivo del servizio militare e, pertanto, obbligatorio.

La legge dedicava un solo articolo su 17, alle finalità e all'organizzazione del Servizio civile, istituito chiaramente per trovare un impiego agli obiettori.

L'esperienza iniziale di poche decine di coraggiosi, diventa alla fine degli anni '80 l'esperienza di migliaia di giovani anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale (1989) che parifica la durata dei due servizi militare e civile: inizia l'esplosione numerica degli obiettori che raggiunge nel 1999 la cifra di 110.000 domande.

Nello stesso tempo, in modo silenzioso ma sistematico, l'offerta di servizio civile passa da poche decine di associazioni dei primi anni '80, agli oltre 3.500 Comuni abilitati a impiegare obiettori, alle decine di Università, alle oltre 200 Unità Sanitarie Locali, alle 2.000 associazioni locali di Terzo Settore (fine degli anni '90).

Il Servizio civile diviene una risorsa sociale per il Paese.

L'8 luglio 1998, il Parlamento vara la legge n. 230 *"Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"*: l'obiezione di coscienza viene riconosciuta diritto del cittadino.

La norma, che abroga la legge 772 del 1972, all'art. 1 statuisce:

"I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (omissis) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli

obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria".

Contestualmente l'amministrazione di questo servizio viene sottratta al Ministero della Difesa ed affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove viene costituito un apposito Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

A riconoscimento dell'importanza di un coinvolgimento dei vari attori del Servizio civile viene creata la Consulta Nazionale per il Servizio Civile ove siedono i rappresentanti delle Amministrazioni Centrali dello Stato, i rappresentanti dei principali soggetti di terzo settore, dei Comuni Italiani e degli obiettori. La legge istituisce, inoltre, il Fondo Nazionale per il Servizio Civile nel quale confluiscono i fondi prima gestiti dal Ministero della Difesa e nel quale possono essere versate donazioni pubbliche e private finalizzate alle attività che si intendono sostenere. La legge, votata dopo 11 anni di dibattito politico (1987-1998), viene approvata alla vigilia della riforma che porterà ad un nuovo sistema di Forze armate su base esclusivamente volontaria.

Tale riforma, fortemente innovativa, è attuata dal Parlamento il 14 novembre 2000 attraverso la legge 331 *"Norma per la istituzione del servizio militare professionale"*; tale norma fissa al 1° gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che successivamente viene anticipata al 1° gennaio 2005 (legge 23 agosto 2004 n. 226).

Le esperienze costruite con gli obiettori di coscienza in un andirivieni di luci ed ombre, in oltre 25 anni di attività, hanno tuttavia costituito una risorsa rilevante delle politiche sociali, soprattutto in ambito assistenziale verso gli anziani, i disabili, i minori, concorrendo altresì alla formazione dei giovani verso profili professionali orientati al principio costituzionale della solidarietà sociale; uno strumento innovativo per le politiche ambientali e di cooperazione internazionale; una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani e istituzioni, dove doveri di socialità, che trovano nuove forme di espressione, e diritti individuali trovano un punto di equilibrio.

Il 6 Marzo 2001 il Parlamento Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale; un Servizio volontario aperto anche alle donne, concepito come opportunità unica messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 26

anni (*elevato a 29 anni non compiuti*), che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

Una legge pensata per agire in due tempi:

- una prima fase nella quale **convivono** due servizi civili, uno "obbligatorio" per gli obiettori di coscienza ed uno per i "volontari";
- una fase successiva destinata ai soli volontari di entrambi i sessi.

La prima fase è iniziata il 20 Dicembre 2001, con l'impiego di 180 donne e 1 uomo, impegnati in progetti di Servizio Civile Nazionale "volontario" presentati da 4 enti di Terzo Settore e 1 Comune.

In un crescendo inaspettato ed incontenibile nel 2002 il numero di progetti attivati è salito a 811 con 7.865 volontari avviati in servizio.

Nel 2003 si è passati a 2.023 progetti con una partecipazione di 22.743 giovani.

Nel 2004 l'impiego è stato di 32.211 volontari per 2.970 progetti.

Nel 2005 il numero di volontari avviati al servizio sale a 45.175 per 3.451 progetti.

Il 5 aprile 2002 viene emanato, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della Legge 64/01, il Decreto legislativo 77 con cui viene regolamentata la materia.

Nel febbraio **2004** viene costituito il Comitato di consulenza per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta (Comitato DCNAN) con il fine di individuare indirizzi e strategie di cui l'UNSC possa tenere conto nella predisposizione di forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta. Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria. Tale data segna di fatto l'inizio della seconda fase di applicazione della legge 64 del 2001 che porterà alla gestione dei soli "volontari" di SCN.

Inizia la nuova era del Servizio Civile Nazionale.

Dal 1° gennaio **2005** entra in vigore -ai sensi dell'art.2 del D.L. 9 novembre 2004 n°266- l'art. 3 comma 1 del d.lgs n. 77 del 5 aprile 2002 che innalza il limite di età dei volontari a 28 anni.

Con la pubblicazione del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 cala definitivamente il sipario sulla lunga ed accesa vicenda della obiezione di

coscienza, consentendo agli obiettori in servizio, la possibilità di concludere la propria esperienza di Servizio civile obbligatorio al 1° luglio 2005 anticipando la naturale scadenza prevista ad ottobre 2005.

Il 2005 è quindi l'anno nel quale anche ai ragazzi è concesso di partecipare volontariamente al SCN: si passa dal 6% di adesioni maschili del 2004, al 25% del 2005.

Nel 2005 l'UNSC avvia al servizio 45.175 volontari impiegati in 3.451 progetti che coinvolgono 1.601 enti in attività espletate in Italia e all'estero. I progetti all'estero, poco più del 2%, contribuiscono ad esportare gli ideali di pace e fratellanza della nostra democrazia. I giovani sempre più coinvolti, partecipi e motivati inviano racconti delle loro esperienze: dalla testimonianza semplice e coinvolgente di quattro ragazze, nasce il libro "I sei sensi dell'India" che ci trasmette, attraverso il racconto e le immagini della quotidianità, i sentimenti e le emozioni di questa significativa esperienza.

Il **2006** è un anno che segna la storia del SCN . Il 1° gennaio entra in vigore il d.lgs 5 aprile 2002, n. 77 determinando il trasferimento delle competenze gestionali del SCN alle Regioni e Province autonome, che sono tenute ad istituire l'albo regionale degli Enti SCN appartenenti al proprio territorio, la soppressione di tutte le sedi periferiche dell'UNSC e la contestuale costituzione del Servizio Civile Nazionale in ogni capoluogo di Regione e Provincia autonoma. Per effetto della sospensione della leva obbligatoria, legge 23 agosto 2004, n. 226, il Fondo nazionale per il servizio civile è gravato del contributo previdenziale INPS del 25,4% poiché l'anno di SCN, riscattabile ai fini pensionistici, non è più equiparato al servizio militare obbligatorio, ma ai lavoratori co. co. pro. e quindi la contribuzione da figurativa diventa contributiva; per lo stesso motivo alle Regioni viene versata l'IRAP che grava per l'8,5%. Gli oneri complessivi a carico del Fondo nazionale sono del 33,90%.

Nasce la rappresentanza dei volontari di SCN, che sostituisce quella degli obiettori di coscienza presenti nella Consulta. Il regolamento prevede l'elettorato attivo e passivo, l'elezione di 4 rappresentanti nazionali, rappresentativi delle 4 macroaree: Nord, Centro, Sud, Estero, la figura dei rappresentanti regionali e quella dei delegati regionali.

A marzo vengono indette le elezioni che si svolgono con procedura completamente automatizzata, dando così piena attuazione alla direttiva del Ministro Stanca in materia di innovazione tecnologica.

La prima elezione coinvolge 40.485 volontari in servizio che eleggono 124 delegati regionali, i quali riuniti a Roma in assemblea generale eleggono i primi 2 rappresentanti nazionali, che rimangono in carica due anni e che hanno il compito di portare in seno alla Consulta le istanze e le proposte dei volontari volte a costruire un servizio più partecipato. Le elezioni della rappresentanza dei volontari, regolate da apposite disposizioni emanate dall'Ufficio, è un rito che si ripete ogni anno poiché i 4 rappresentanti non vengono eletti contemporaneamente, ma 2 ogni anno, ciò al fine di garantire una presenza costante di volontari in servizio e di volontari con esperienza conclusa.

Nel 2006 cresce il consenso dei giovani, 181 ragazzi del 2001 raggiungono il picco di 45.890.

Vengono discusse le prime tesi di laurea sul Servizio civile che testimoniano l'interesse dei giovani ad approfondire la conoscenza del significato e il valore del "servizio". Il Servizio Civile Nazionale festeggia il suo primo lustro di vita a Villa Madama alla presenza del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che premia 9 giovani che hanno svolto la propria tesi di laurea su temi del Servizio civile.

L'anno 2006 si chiude con la "Giornata Nazionale del Servizio Civile", istituita per festeggiare la promulgazione della prima legge in materia di obiezione di coscienza e la nascita del Servizio civile sostitutivo, legge 15 dicembre 1972, n. 772. L'evento è celebrato a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Nel **2007** vengono avviati in servizio 43.416 volontari, 2.474 in meno rispetto all'anno precedente.

Viene pubblicato, per la prima volta, 1 bando nazionale e 21 bandi regionali per 16.649 posti di volontari in progetti valutati ed approvati dalle Regioni e Province Autonome.

È realizzato il 1° bando speciale a 1.994 volontari da impiegare nella città e nei comuni della Provincia di Napoli, finalizzato a promuovere misure di sostegno e di tutela dei cittadini in condizioni di disagio attraverso la creazione di una rete di solidarietà sociale in grado di contrastare la marginalità e l'illegalità.

Fatto saliente la promulgazione della legge 2 agosto 2007, n. 130, "*Modifiche alla legge 8 luglio 1998 n. 230, in materia di obiezione di coscienza*", consente agli obiettori di rinunciare al proprio status: cade un baluardo per tutti coloro cui era precluso l'accesso a talune attività lavorative e si riaccende la polemica.

Il 15 dicembre la "Giornata Nazionale del Servizio Civile" viene celebrata a Napoli.

Nel **2008**, per la prima volta, il Fondo nazionale subisce una drastica riduzione determinata dalla grave crisi economica mondiale che si riverbera pesantemente sul nostro Paese.

Il sistema ha bisogno di aggiustamenti, si mette mano perciò alla revisione della normativa secondaria, nell'intento di razionalizzare gli Albi nazionale e regionali e calibrare il numero dei volontari sulla effettiva potenzialità dell'ente assicurando una migliore offerta di SCN in vista della riforma dell'istituto, all'esame del Parlamento.

È emanato il bando speciale a 154 volontari da impiegare in due progetti, da realizzare nei Comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e finalizzati alla ricostruzione dei rapporti tra cittadini ed istituzioni, nonché alla riattivazione di tutti i servizi necessari alla ripresa della vita sociale. Il bando è riservato ai giovani residenti nei comuni colpiti dal sisma o agli studenti iscritti alla Università degli studi dell'Aquila nell'intento di consentire loro la partecipazione attiva alla rinascita del proprio territorio.

Nel **2010** si avvia la proposta di riforma del Servizio Civile Nazionale (SCN). Si approva un disegno di legge di delega al Governo finalizzato alla riorganizzazione del SCN.

Nel **2012** con l'emanazione del DPCM 21 giugno 2012 che modifica il DPCM del 1 marzo 2011 viene istituito il **Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale**.

Nel **2013** con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono istituiti via sperimentale un contingente di corpi civili di pace (giovani volontari che partiranno per svolgere azioni di pace non governative nelle aree di conflitto e a

rischio di conflitto e nelle aree di emergenza ambientale), volta a dare ulteriore attuazione ai principi ispiratori del Servizio civile nazionale.

Il 10 luglio del **2014**, il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge “[Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale](#)”, presentato alla Camera dei Deputati il 22 agosto 2014.

Prevede, tra l'altro, la delega al Governo per la revisione dell’attuale disciplina in materia di servizio civile nazionale (decreto legislativo *5 aprile 2002, n. 77* e legge *6 marzo 2001, n. 64*), per l’istituzione di un servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata, ai sensi dell'articolo 52, primo comma, e dell'articolo 11 della Costituzione.

Tra i principi e criteri direttivi individuati nella riforma si segnala, anzitutto, la previsione di un meccanismo di programmazione almeno triennale dei contingenti di giovani che possono essere ammessi al servizio civile universale e di procedure di selezione ed avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione.

Il suddetto disegno di legge è diventato **Legge il 6 giugno 2016, n. 106** ed è entrato in vigore [il 3 luglio 2016](#). È una legge delega, che definisce i principi fondamentali attorno ai quali dovranno articolarsi i decreti delegati che porteranno alla creazione di una sorta di testo unico del Terzo settore.

2017 Il Servizio civile universale - Emanato il [Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40](#): *Istituzione e disciplina del Servizio civile universale*, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Il provvedimento entra in vigore il [18 aprile](#) e rappresenta la tappa fondamentale dell’importante percorso di riforma.

La partecipazione civica attraverso il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale è uno dei tratti più significativi della storia del nostro Paese. Questa partecipazione, che si manifesta ogni giorno e diventa impressionante nelle emergenze della storia nazionale, ha radici profonde, secolari e trova linfa nei valori religiosi e laici di solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale, partecipazione diretta. In tale contesto il Servizio Civile Nazionale costituisce

una singolare modalità di partecipazione che coniuga i principi costituzionali di solidarietà, difesa della patria e crescita personale.

Le istituzioni della Repubblica Italiana non creano lo spirito della partecipazione civica, ma hanno la responsabilità di dargli sostegno e di incoraggiare chi la vive. La legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del Servizio Civile Nazionale" è il segno di questa responsabilità.

Cosa è il SCN - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico.

È la opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale. Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.

Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori:

assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.

Opportunità per gli Enti

Gli enti di servizio civile sono le amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no profit che operano negli ambiti specificati dalla Legge 6 marzo 2001, n. 64. Per poter partecipare al SCN gli enti devono dimostrare di possedere requisiti strutturali ed organizzativi, avere adeguate competenze e risorse specificatamente destinate al SCN. L'ente di SCN deve sottoscrivere la carta di impegno etico che intende assicurare una comune visione delle finalità del SCN e delle sue modalità di svolgimento.

Solo tali enti, iscritti in appositi albi - Albo nazionale e Albo regionale, possono presentare progetti di Servizio Civile Nazionale.

Il Servizio Civile Nazionale consente agli enti accreditati di avvalersi di personale giovane e motivato, che, stimolato dalla possibilità di vivere un'esperienza qualificante, assicura un servizio continuativo ed efficace.

I progetti d'impiego dei volontari, predisposti dagli enti pubblici e dalle organizzazioni del Terzo Settore iscritti all'Albo nazionale vengono presentati all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, quelli predisposti dagli enti territoriali iscritti nell'Albo regionale vengono presentati alle strutture del Servizio civile della Regione competente per territorio.

L'utilizzo dei volontari del servizio civile attiva un rapporto privilegiato con i ragazzi che, dopo i 12 mesi di servizio, tendono in genere a mantenere contatti collaborativi con l'ente.

Occasione per i giovani

I giovani, di età compresa tra i 18 e 28 anni, di cittadinanza italiana o stranieri regolarmente residenti in Italia, interessati al Servizio civile volontario possono partecipare ai bandi di selezione dei volontari presentando, entro la data di scadenza prevista dal bando, la domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione, in carta semplice, è indirizzata all'Ente che ha proposto il progetto, è redatta utilizzando il modello allegato al bando, deve contenere l'indicazione del progetto prescelto ed essere corredata, ove possibile, di titoli di studio, titoli professionali, documenti attestanti esperienze lavorative svolte.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per bando.

L'ente sceglie, tra i profili delle candidature presentate, quelli più adeguati alle attività operative previste dal progetto. I candidati selezionati vengono inclusi in una graduatoria provvisoria che diventa definitiva dopo la verifica dei requisiti previsti dal bando. Successivamente l'UNSC con proprio provvedimento dispone l'avvio al servizio dei volontari, specificando la data di inizio del servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto.

DOVERI DEL VOLONTARIO

1. Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.

In particolare il volontario ha il dovere di:

- a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dall'Ufficio unitamente al presente allegato;
- b) comunicare all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
- c) comunicare tempestivamente all'Ente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica;
- d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto;
- e) partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
- f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell'operatore locale di progetto;
- h) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
- i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'ente;
- j) non superare i giorni di permesso e di malattia consentiti durante il periodo di servizio.

IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

ART. 8 – LEGGE N. 106 DEL 6 GIUGNO 2016

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;

d) attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;

e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;

f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione

all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;

g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;

h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;

i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.

Il Decreto legislativo n. 40 del 2017 ha dato attuazione alle disposizioni di cui sopra e con successivo Decreto n. 43/2018 si è proceduto a modifiche ed integrazioni.

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2018, N. 43

A maggio 2018 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 13 Aprile 2018, N. 43 recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*

Si indicano, di seguito, i punti più rilevanti della riforma, che per quanto attiene alla natura dell'istituto ne ha rafforzato il carattere peculiare di strumento di difesa non armata della Patria, distinguendo la suddetta finalità dai settori d'intervento: *assistenza; protezione civile; patrimonio storico artistico e culturale; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, educazione e promozione*

culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile sociale, e dello sport; agricoltura in zona di montagna e agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero che costituiscono gli ambiti delle materie in cui si attuano gli interventi del S.C.U.

Nel nuovo sistema si prevede l'attribuzione di un diverso ruolo ai soggetti che partecipano alla realizzazione del servizio civile universale. In particolare, lo Stato acquisisce un ruolo preminente mediante lo svolgimento delle attività di programmazione, che garantiscono, attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale ed internazionale, la pianificazione degli interventi in materia di servizio civile universale in Italia e all'estero, nonché l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi stessi.

L'attività di programmazione del servizio civile universale, infatti, ha la funzione di rilevare, nell'ambito del territorio, i prevalenti fabbisogni ed individuare gli interventi idonei a soddisfarli, in coerenza con le politiche settoriali realizzate dalle singole Amministrazioni, nonché con gli obiettivi stabiliti dal Governo. Detta attività si realizza mediante un Piano triennale, attuato per Piani annuali, a loro volta articolati in programmi di intervento.

Un'ulteriore competenza attribuita allo Stato è quella concernente la valutazione ex post degli interventi di servizio civile universale, che garantisce una verifica dell'impatto degli stessi sui territori e sulle comunità locali ed un'efficace gestione delle risorse pubbliche, nonché l'utilizzo dei risultati per la programmazione successiva.

Le Regioni e le Province autonome partecipano alla realizzazione degli interventi di servizio civile universale nei rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto della programmazione stabilita dallo Stato. In particolare i suddetti enti territoriali curano l'attuazione dei programmi di intervento e possono svolgere alcune attività, definite sulla base di accordi, concernenti la formazione da erogare al personale degli enti di S.C.U., le ispezioni presso gli enti che operano nei rispettivi

ambiti territoriali, il monitoraggio e la valutazione dei risultati perseguiti con gli interventi di S.C.U.

Il nuovo modello prevede, inoltre, una diversa modalità di partecipazione degli enti al servizio civile universale in quanto, a seguito dell'accreditamento presso un apposito Albo, i medesimi possono aderire agli interventi individuati dallo Stato e curarne la realizzazione.

Il decreto legislativo, in armonia con la legge delega, prevede la partecipazione al sistema, oltre che dei cittadini dell'Unione europea, anche degli stranieri residenti in Italia, uniformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 119 del 13 maggio 2015 e alle richieste provenienti dall'Unione europea, al fine di eliminare disparità di trattamento e favorire altresì l'integrazione dei cittadini di altri Paesi, europei ed extraeuropei, con i cittadini italiani.

La riforma pone una particolare attenzione alle problematiche dei giovani, in considerazione del fatto che essi rappresentano una delle categorie più colpite dalla crisi economica. Uno degli obiettivi di questo provvedimento è di coinvolgere i giovani con minori opportunità che avranno maggiori occasioni di partecipazione agli interventi di servizio civile, anche in considerazione della previsione di meccanismi di premialità a favore degli enti che realizzeranno gli interventi con l'impiego di questi giovani.

Il nuovo sistema riconosce inoltre agli operatori volontari del servizio civile universale impegnati in interventi da realizzarsi in Italia la possibilità di effettuare il servizio, per un periodo di tre mesi, in uno dei Paesi dell'Unione europea, al fine di rafforzare il senso di appartenenza all'Unione nonché di facilitare lo sviluppo di un sistema europeo di servizio civile. In alternativa i giovani volontari, per il medesimo periodo, possono usufruire di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro.

A favore dei giovani è previsto il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite, al fine di consentirne l'utilizzo in ambito lavorativo e nei percorsi di istruzione, nonché un modello flessibile di servizio civile con una

durata da modulare in base alle esigenze di vita e di lavoro dei giovani (otto-dodici mesi).

Nell'ambito del nuovo sistema sono istituite la Consulta nazionale per il servizio civile universale e la Rappresentanza degli operatori volontari, a livello nazionale e regionale, quali organismi consultivi per un costante confronto con lo Stato in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale.

In home page www.coopfoco.org ricordati di leggere la SCHEDA SINTETICA del progetto prescelto.